

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE N.32 APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 26/7/1977

VII

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 289 II Legislatura

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/1/1976, n.6 "

- RELAZIONE E DISEGNO DI LEGGE -

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

"Modifiche alla legge regionale 29.1.1976, n. 6"

La l.r. 29.1.1976, n. 6, relativa a "Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di autoservizi di linea", all'art. 2 - ultimo comma - prevede la possibilità di erogare acconti a copertura del disavanzo di gestione maturato alla data di presentazione di apposita situazione finanziaria da parte della azienda affidataria.

L'intervento finanziario regionale é pertanto, a consuntivo periodico, per cui le aziende affidatarie sono costrette a fare ricorso al credito bancario di esercizio al fine di acquisire i mezzi finanziari indispensabili per la regolare produzione dei servizi di trasporto, e ciò in relazione al noto squilibrio tra ricavi e costi di esercizio.

Le somministrazioni finanziarie bancarie comportano pesanti oneri aggiuntivi gestionali per interessi passivi, che - nel solo 1976 - sono ammontati a circa £.1.100.000.000.

La proposta di legge, nei termini di cui all'unito schema, é quindi diretta allo scopo di evitare i suddetti maggiori costi gestionali, che si riversano interamente sul bilancio regionale.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

DISEGNO DI LEGGE

""MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29.1.1976, n. 6""

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 29.1.1976, n. 6, è così modificato:

""Su richiesta delle aziende e degli enti affidatari, corredata di apposito piano finanziario, la Giunta Regionale può disporre, con deliberazione su proposta dell'Assessore ai Trasporti, l'erogazione di acconti sugli interventi finanziari di cui al primo comma.

Gli acconti potranno essere liquidati a periodi trimestrali anticipati, nel limite di £.450 per ogni chilometro di percorrenza di esercizio riferito a trimestre e comunque per non oltre l'85% del disavanzo accertato per il trimestre precedente. A tale fine le aziende e gli enti affidatari dovranno presentare, entro il giorno 15 del primo mese di ciascun trimestre solare, apposita situazione economico-finanziaria e statistica relativa alla gestione del trimestre precedente.""

AB 

Mod. 1 - Tarala - Gioia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso
VII C
11.8.77
e Consi-